

*Il presente memorandum contiene una sintesi delle principali disposizioni normative, pronunce ministeriali e giurisprudenziali in materia fiscale, pubblicate sui quotidiani e riviste specializzate nel mese di maggio 2020. Il carattere meramente informativo e non esaustivo delle notizie ivi contenute non consente di assumere, sulla base delle segnalazioni riportate nel presente fascicolo, decisioni di natura operativa, la cui adozione non può comunque prescindere da approfondimenti specifici.*

## Contents

Decreto-legge n. 18/2020 recante «Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19» e D.L. n. 23/2020, recante «Misure urgenti in materia di accesso al credito e di adempimenti fiscali per le imprese, di poteri speciali nei settori strategici, nonché interventi in materia di salute e lavoro, di proroga di termini amministrativi e processuali». Ulteriori risposte a quesiti. . 3	
IVA - Prova delle cessioni intracomunitarie – articolo 45-bis del Regolamento Ue n. 282 del 2011, introdotto dal Regolamento UE n.1912 del 2018. .... 9	9
Riscossione - Modello F24 – Ridenominazione dei codici tributo utilizzati per il versamento dell'imposta sul valore degli immobili situati all'estero e dell'imposta sul valore delle attività finanziarie detenute all'estero – art. 19, commi da 13 a 23 del D.L. n. 201/2011..... 12	12
IMU – Modalità di versamento dell'imposta municipale propria - art 1, commi da 739 a 738, della L. n. 160/2019. Modalità di trattenimento e riversamento del contributo – art 10, comma 5, del D.L. n. 504/92 ..... 14	14
IRAP - Versamento dell'imposta regionale sulle attività produttive - articolo 24 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 – Soggetti con esercizio non coincidente con l'anno solare ..... 14	14
Istruzioni per il versamento, tramite i modelli “F24” e “F24 Enti pubblici”, dell'imposta municipale propria (IMU), di cui all'articolo 1, commi da 739 a 783, della legge n. 160/2019. Istituzione del codice tributo per il versamento, tramite modello F24, dell'IMU relativa ai fabbricati costruiti e	



destinati dall'impresa costruttrice alla vendita di cui all'articolo 1, comma 751, della legge n. 160/2019 ..... 16



**Decreto-legge n. 18/2020 recante «Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19» e D.L. n. 23/2020, recante «Misure urgenti in materia di accesso al credito e di adempimenti fiscali per le imprese, di poteri speciali nei settori strategici, nonché interventi in materia di salute e lavoro, di proroga di termini amministrativi e processuali». Ulteriori risposte a quesiti.**

Con Circolare n. 11/E del 6 maggio 2020, l'Agenzia delle Entrate, a seguito dei nuovi quesiti pervenuti dalle associazioni di categoria, da professionisti e contribuenti e dalle Direzioni Regionali, ha fornito ulteriori chiarimenti in merito all'ambito applicativo delle previsioni fiscali contenute nel D.L. n. 18/2020 (cd. Decreto "Cura Italia") e nel D.L. n. 23/2020 (cd. Decreto "Liquidità").

Riportiamo i quesiti da noi ritenuti maggiormente significativi.

Nel paragrafo 2 della Circolare in commento sono forniti chiarimenti in merito alla:

- sospensione dei termini degli adempimenti fiscali (articolo 62 del D.L. n. 18/2020);
- sospensione dei termini dei procedimenti amministrativi ed effetti degli atti amministrativi in scadenza (articolo 103 del D.L. n. 18/2020).

In particolare, nel punto 2.1 è stato chiesto di conoscere se tra gli adempimenti sospesi fino al 31 maggio 2020, da effettuare entro il 30 giugno 2020, ai sensi dell'art. 62 del D.L. n.18/2020, sono compresi:

- la presentazione della dichiarazione annuale IVA;
- la presentazione del modello TR relativo al credito IVA, chiesto a rimborso e/o in compensazione relativo al primo trimestre 2020;
- la presentazione della comunicazione liquidazione periodica (LIPE) del primo trimestre 2020;
- la presentazione della «comunicazione dei dati relativi alle operazioni di cessione di beni e di prestazione di servizi effettuate e ricevute verso e da soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato», c.d. "esterometro", del primo trimestre 2020.



A riguardo l'Amministrazione finanziaria ha chiarito che gli anzidetti adempimenti rientrano nell'applicazione del citato art. 62 e che, quindi, possono essere effettuati entro il 30 giugno 2020 senza applicazione di sanzioni.

Nel quesito in argomento è stato, altresì, chiesto se, ai fini della memorizzazione e trasmissione telematica dei corrispettivi, nel periodo 1° gennaio 2020-30 giugno 2020, possano beneficiare della sospensione coloro che, non essendosi ancora dotati del registratore telematico, devono, nella fase transitoria, provvedere entro l'ultimo giorno del mese successivo alla comunicazione telematica tramite servizio online "F&C" dell'Agenzia delle Entrate o tramite intermediario qualificato.

A tal riguardo l'Amministrazione finanziaria, richiamando quanto già precisato con la Circolare n. 3/E del 21 febbraio 2020, ha ribadito che la trasmissione telematica dei corrispettivi insieme alla memorizzazione (e all'emissione del documento commerciale che vi è connessa), costituisce un unico adempimento ai fini dell'esatta documentazione dell'operazione e dei relativi corrispettivi e che, pertanto, la stessa non può essere oggetto di sospensione, essendo prevalente l'esigenza della controparte di ricevere un documento utilizzabile anche ai fini fiscali.

La Circolare in esame ha, tuttavia, evidenziato alcune eccezioni alla regola prima citata, ovvero:

- l'ipotesi in cui, memorizzato il corrispettivo ed emesso il documento commerciale, la trasmissione dei corrispettivi, non contestuale, sia stata legittimamente differita ad un momento successivo (ad esempio nel caso di assenza di rete internet e/o a problemi di connettività del dispositivo);
- l'ipotesi in cui l'esercizio commerciale non svolga alcuna attività (ad esempio, in quanto chiuso per ordine dell'autorità o per altre ragioni connesse agli eventi calamitosi), come da Provvedimento del direttore dell'Agenzia delle Entrate, prot. n. 182017 del 28 ottobre 2016.

Nel successivo punto 2.9 è stato precisato che vi è la possibilità di concludere accordi di conciliazione a distanza fuori udienza di cui all'articolo 48 del D.Lgs. n. 546/1992, adottando le indicazioni fornite dalla Circolare n. 6/E del 23 marzo 2020 in merito alle modalità di gestione a distanza del procedimento di accertamento con adesione; modalità che possono essere adattate a qualsiasi altro procedimento tributario che richiede la partecipazione ovvero l'intesa con il contribuente



A tal proposito, l'Amministrazione fiscale ha precisato che il deposito dell'accordo conciliativo deve essere effettuato tramite S.I.Gi.T. (Sistema informativo della Giustizia Tributaria).

Il punto 2.15 del Documento di prassi in esame ha chiarito che la sospensione degli adempimenti disposta dall'art. 62 del D.L. n. 18/2020 per i soggetti che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato, si applica non solo nei confronti delle stabili organizzazioni in Italia di soggetti esteri - che, ai sensi dell'articolo 7, lettera d) del D.P.R. n. 633 del 1972, limitatamente alle operazioni rese e ricevute, si considerano soggetti passivi stabiliti nel territorio dello Stato - ma anche nei confronti dei soggetti non residenti che operano in Italia mediante identificazione diretta o un rappresentante fiscale.

Pertanto, ha concluso l'Agenzia delle Entrate, anche i soggetti esteri potranno presentare la dichiarazione annuale IVA entro il 30 giugno 2020 senza applicazione di sanzioni.

Nel successivo punto 2.16 sono stati forniti chiarimenti in merito all'applicazione della sospensione dei versamenti tributari, dei contributi e premi assistenziali, prevista dall'articolo 18 del D.L. n. 23/2020 in caso di liquidazione dell'IVA di gruppo.

In particolare, l'Agenzia delle Entrate richiamando quanto già precisato dalla circolare n. 8/E del 3 aprile 2020 (quesito 1.5) con riferimento alla sospensione dei versamenti IVA di cui all'articolo 61, comma 3, del D.L. n. 18/2020, ha ribadito che ai fini dell'applicazione della sospensione prevista dal citato articolo 18, è sufficiente che anche uno solo dei soggetti facenti parte del perimetro della liquidazione IVA di gruppo abbia le caratteristiche normativamente specificate, sempreché l'ammontare dei ricavi derivanti dall'attività dallo stesso svolta sia prevalente rispetto a quello complessivamente realizzato a livello di gruppo.

Con l'ulteriore precisazione che, qualora la condizione di prevalenza non sia realizzata, ma una o più società partecipanti alla liquidazione IVA di gruppo abbiano le caratteristiche che, individualmente, consentono di beneficiare della sospensione disposta dall'articolo 18, è comunque possibile escludere dalla liquidazione periodica di gruppo la componente a debito riferibile a dette società, relativa al mese di marzo e/o di aprile 2020.

L'importo a debito sospeso potrà essere versato in un'unica soluzione entro il 30 giugno 2020 ovvero in 5 rate a decorrere dal medesimo mese.



Il quesito esaminato ha, altresì, chiarito che la possibilità di tenere conto anche della situazione individuale delle singole società partecipanti alla liquidazione IVA di gruppo o al Gruppo IVA, ai fini del beneficio della sospensione, vale anche con riferimento alla sospensione dell'IVA disposta dall'articolo 61 del D.L. n. 18/2020, per la quale ciò che rileva è il tipo di attività svolta da ciascuna società.

Nel paragrafo 3 della Circolare esaminata sono forniti chiarimenti in merito ai quesiti relativi al credito d'imposta per botteghe e negozi (articolo 65 del D.L. n. 18/2020).

In particolare, nel punto 3.1 è stato chiarito che, qualora le spese condominiali siano state pattuite come voce unitaria con il canone di locazione e tale circostanza risulti dal contratto, si ritiene che anche le spese condominiali possano concorrere alla determinazione dell'importo sul quale calcolare il suddetto credito d'imposta.

Il successivo punto 3.2 ha inoltre precisato che nel caso in cui il contratto di locazione comprenda sia il negozio (C/1) che la pertinenza (C/3), con canone unitario, il credito di imposta spetta sull'intero canone, in quanto la pertinenza rappresenta un accessorio rispetto al bene principale, purché tale pertinenza sia utilizzata per lo svolgimento dell'attività.

Nel punto 4.1 della Circolare in commento è stato specificato che, in considerazione del fatto che la Organizzazione Mondiale di Sanità, il 30 gennaio 2020, ha dichiarato l'epidemia da COVID-19 una emergenza di sanità pubblica di carattere internazionale, i premi versati dal datore di lavoro in favore della generalità o di categorie di dipendenti, a seguito della stipula di polizze a copertura del rischio di contrarre il COVID-19, possono rientrare nel campo di applicazione dell'articolo 51, comma 2, lettera *f-quater*), del TUIR e che, pertanto, non concorrono alla formazione del reddito imponibile da lavoro dipendente dei lavoratori interessati.

Il successivo punto 4.2 concerne il trattamento IVA degli acquisti extra-UE connessi all'emergenza Covid-19 (mascherine o altro materiale sanitario).

A tale riguardo è stato chiesto all'Agenzia se il regime di esenzione dai dazi e dall'IVA, introdotto con decisione della Commissione UE n. 2020/491, possa applicarsi anche laddove le importazioni siano effettuate da un soggetto



diverso da quelli indicati nella richiamata determinazione direttoriale (organizzazione pubbliche, compresi gli enti statali, gli organismi pubblici e altri organismi di diritto pubblico), nell'ipotesi in cui il materiale sanitario importato sia destinato ad essere comunque ceduto dall'importatore ai soggetti individuati dalle richiamate disposizioni.

L'Agenzia delle Entrate, dopo aver previamente illustrato il contenuto della richiamata decisione, ha ricordato che la formulazione della stessa è ampia, ricomprendendo tra i soggetti legittimati ad applicare l'esenzione IVA coloro che effettuano le operazioni anche "per conto" dei soggetti ivi indicati, circostanza di volta in volta desumibile dagli accordi tra le parti.

L'Amministrazione finanziaria ha, altresì, ricordato che i benefici della decisione della Commissione UE n. 2020/491, non sono legati solo alle caratteristiche del soggetto importatore e dei beni importati, ma anche alla destinazione degli stessi beni.

Nel paragrafo 5 del Documento di prassi in esame sono forniti chiarimenti con riguardo alla sospensione di versamenti tributari per i soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione (articolo 18 del D.L. n. 23/2020).

In particolare, il punto 5.1 ha chiarito che in caso di fusione per incorporazione di più società, il calcolo della riduzione del fatturato, previsto dall'articolo 18 del D.L. n. 23/2020, quale requisito indispensabile per fruire della sospensione dei versamenti da eseguire nei mesi di aprile e maggio 2020, andrà effettuato confrontando il fatturato realizzato nei mesi di marzo e aprile 2020 dalla società incorporante, con la somma dei fatturati conseguiti dalle singole società che hanno partecipato alla fusione, rispettivamente, nei mesi di marzo e aprile 2019.

Nel punto 5.9 della Circolare in commento è stato chiarito che l'art. 67, comma 1, del D.L. n. 18/2020, prevedendo la sospensione dei termini delle attività (e non la sospensione delle attività) degli enti impositori dall'8 marzo al 31 maggio 2020, ha determinato lo spostamento in avanti del decorso dei termini per la stessa durata o decadenza (84 giorni), anche se il termine di prescrizione o decadenza sospeso non scade entro il 2020.

Il successivo punto 5.10, richiamando le precedenti Circolari n. 6/E del 23 marzo 2020 e n. 8/E del 3 aprile 2020, ha ribadito che, in caso di presentazione



di istanza di accertamento con adesione a seguito di notifica di un avviso di accertamento, non si applica la sospensione prevista dall'art. 67 del D.L. n. 18/2020, bensì quella prevista dall'art. 83 del medesimo Decreto.

In particolare, l'Agenzia delle Entrate ha ricordato che in tale ipotesi si applicano cumulativamente sia la sospensione del termine di impugnazione "per un periodo di novanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza del contribuente", prevista dall'art. 6, comma 3, del D.Lgs. n. 218/1997 sia la sospensione prevista dal suddetto articolo 83.

Con il quesito riportato nel punto 5.11 del Documento di prassi analizzato è stato chiesto se l'art. 9 del D.L. n. 9/2020, con cui sono stati prorogati di sei mesi i termini di adempimento dei concordati preventivi e degli accordi di ristrutturazione omologati, aventi scadenza nel periodo tra il 23 febbraio 2020 e il 31 dicembre 2021, è applicabile anche ai pagamenti dei crediti tributari oggetto di trattamento ai sensi dell'art. 182-*ter* del regio decreto n. 267/1942 (cd. Legge Fallimentare).

A riguardo, l'Agenzia delle Entrate ha chiarito che i termini di adempimento di cui all'art. 9 citato devono intendersi riferiti alla tempistica prevista per il compimento degli adempimenti atti a dare esecuzione al piano di risanamento oggetto del concordato o dell'accordo di ristrutturazione omologato, e quindi anche ai pagamenti nei confronti dei creditori alle scadenze convenute.

Pertanto, ha inoltre precisato l'Amministrazione finanziaria, sono da intendersi prorogate di sei mesi anche le scadenze dei pagamenti dei crediti tributari di cui al menzionato art. 182-*ter*, ricadenti nel periodo compreso tra il 23 febbraio e il 31 dicembre 2021, ad eccezione dei pagamenti derivanti dall'adesioni alle definizioni agevolate dei carichi affidati all'agente della riscossione (cd. rottamazioni *bis* e *ter*).

Infine, nel punto 5.12 sono stati forniti chiarimenti in ordine alla detraibilità delle spese sostenute per l'acquisto di mascherine protettive, ai sensi dell'art. 15, comma 1, lettera c), del TUIR.

L'Agenzia delle Entrate ha preventivamente ricordato che, per l'individuazione delle spese sanitarie detraibili, occorre fare riferimento ai provvedimenti del Ministero della Salute contenenti l'elenco puntuale delle



specialità farmaceutiche, dei dispositivi medici e delle prestazioni specialistiche.

L'Amministrazione finanziaria ha poi illustrato quanto già indicato nella Circolare n. 13/E del 31 maggio 2019, ovvero le caratteristiche che devono avere i prodotti per essere considerati "dispositivi medici" (marcatura Ce o codice AD) ammessi alla suddetta detrazione, evidenziando altresì che l'elencazione degli stessi contenuta nella Circolare n. 13/E deve considerarsi meramente esemplificativa e non esaustiva.

Nel Documento di prassi esaminato è stato, quindi, chiarito che la detraibilità delle spese di acquisto delle mascherine ai sensi del predetto art. 15 del TUIR è ammessa qualora le mascherine protettive siano classificate quali dispositivi medici dai provvedimenti del Ministero della Salute o rispettino i requisiti di marcatura CE all'uopo previsti.

### **IVA - Prova delle cessioni intracomunitarie – articolo 45-bis del Regolamento Ue n. 282 del 2011, introdotto dal Regolamento UE n.1912 del 2018.**

Con Circolare n. 12 del 12 maggio 2020, l'Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in materia di prove documentali relative alle cessioni intracomunitarie, alla luce della disposizione recata dall'articolo 45-bis del Regolamento UE di esecuzione n. 282 del 2011, applicabile dal 1° gennaio 2020.

Il paragrafo 1 della Circolare in commento ha preliminarmente ricordato che costituiscono cessioni non imponibili le cessioni a titolo oneroso di beni trasportati o spediti nel territorio di un altro Stato membro dal cedente, dall'acquirente o da terzi per loro conto, nei confronti di soggetti passivi d'imposta (articolo 41, comma 1, lettera a) del D.L. del 30 agosto 1993, n.331).

In sostanza, secondo la normativa nazionale per la realizzazione di una cessione intracomunitaria, con la conseguente emissione di fattura non imponibile IVA, devono sussistere congiuntamente i seguenti requisiti:

1. onerosità dell'operazione;
2. acquisizione o trasferimento del diritto di proprietà o di altro diritto reale sui beni;
3. *status* di operatore economico del cedente nazionale e del cessionario;
4. effettiva movimentazione del bene dall'Italia ad un altro Stato membro.



I predetti requisiti devono ricorrere congiuntamente; pertanto, in mancanza anche solo di uno, la cessione dovrà essere considerata imponibile ai fini IVA.

L'Amministrazione finanziaria, dopo aver ricordato che, prima dell'entrata in vigore del menzionato art. 45-*bis*, la normativa italiana non conteneva alcuna specifica disposizione in merito ai documenti che il contribuente doveva conservare ed esibire per provare, in caso di controllo, l'avvenuto trasferimento del bene in altro Stato della UE, ha quindi richiamato le precedenti Risoluzioni con cui sono stati forniti chiarimenti in merito.

In particolare, nel Documento di prassi esaminato sono stati riportati i chiarimenti forniti con la risoluzione 25 marzo 2013, n. 19/E che, traendo spunto da un caso relativo alle cessioni c.d. "franco fabbrica", ha precisato come per le cessioni intracomunitarie il CMR elettronico (ovvero la lettera di vettura internazionale), recante lo stesso contenuto di quello cartaceo, costituisca un mezzo di prova idoneo a dimostrare l'uscita della merce dal territorio nazionale.

Successivamente, è stata richiamata la risoluzione 24 luglio 2014, n. 71/E che, con riferimento alla prova della cessione intracomunitaria, ha espresso i seguenti principi:

- quando non è possibile esibire il documento di trasporto sono ammissibili altri mezzi di prova idonei;
- la prova dell'avvenuto trasferimento del bene in altro Stato membro deriva da un insieme di documenti da cui si ricava, con sufficiente evidenza, che il bene è stato trasferito dallo Stato del cedente a quello dell'acquirente.

Poiché a livello europeo i singoli Stati hanno adottato approcci differenti nell'applicare la normativa in esame, il Consiglio dell'Unione Europea ha ritenuto necessario individuare talune circostanze che dovrebbero portare a considerare i beni ceduti come spediti o trasportati dallo Stato membro di cessione verso una destinazione esterna rispetto al loro territorio ma comunque nella Comunità, creando, così, le condizioni per garantire l'applicazione armonizzata della non imponibilità prevista per le cessioni intracomunitarie nell'ambito del mercato unico.

A tale fine è stata introdotta una presunzione relativa circa l'avvenuto trasporto di beni in ambito comunitario, presunzione contenuta nel paragrafo 1, lettera a) e b) dell'articolo 45-*bis* del Regolamento IVA.



A riguardo, riporta l'Agenzia delle Entrate, la Commissione ha fornito alcuni chiarimenti con le Note Esplicative pubblicate a dicembre 2019.

In particolare, sono state disciplinate le ipotesi in cui:

- a) i beni siano stati spediti o trasportati dal venditore o da un terzo per suo conto (lettera a) del paragrafo 1 dell'articolo 45-*bis* in commento;
- b) quella in cui i beni siano stati trasportati dall'acquirente o da un terzo per suo conto (lettera b) del paragrafo 1 del medesimo articolo 45-*bis* in commento).

Riguardo alla prima fattispecie (lettera a), per beneficiare della presunzione di trasporto, il venditore, oltre a dichiarare che i beni sono stati spediti o trasportati da lui o da terzi per suo conto, dovrà produrre almeno due documenti, non contraddittori e provenienti da soggetti diversi tra loro e indipendenti sia dal venditore che dall'acquirente, relativi al trasporto o alla spedizione dei beni (ad esempio una lettera CMR riportante la firma del trasportatore, una polizza di carico, una fattura di trasporto aereo o una fattura emessa dallo spedizioniere).

In alternativa, il venditore potrà presentare, oltre alla dichiarazione che i beni sono stati spediti o trasportati da lui o da terzi per proprio conto, uno dei seguenti documenti:

- i) una polizza assicurativa relativa alla spedizione o al trasporto dei beni o i documenti bancari attestanti il pagamento per la spedizione o il trasporto dei beni;
- ii) documenti ufficiali rilasciati da una pubblica autorità, ad esempio da un notaio, che confermano l'arrivo dei beni nello Stato membro di destinazione;
- iii) una ricevuta rilasciata da un depositario nello Stato membro di destinazione che confermi il deposito dei beni in tale Stato membro.

Nella seconda ipotesi (lettera b), in cui il trasporto viene effettuato dall'acquirente oppure da un terzo per suo conto, l'acquirente stesso deve fornire al venditore, entro il decimo giorno del mese successivo alla cessione, una dichiarazione scritta dalla quale dovranno risultare:

- la data del rilascio;
- il nome e l'indirizzo dell'acquirente;
- la qualità e la natura dei beni ceduti;
- la data e il luogo del loro arrivo;
- l'identificazione della persona che ha accettato i beni per conto dell'acquirente;



- il numero di identificazione del mezzo, qualora si tratti di mezzi di trasporto.

Al contrario, l'applicazione dell'anzidetta presunzione è esclusa nel caso in cui il trasporto o la spedizione delle merci siano stati effettuati dal cedente o dal cessionario senza l'intervento di altri soggetti come, ad esempio, lo spedizioniere o il trasportatore. Ciò in quanto, ribadisce l'Agenzia delle Entrate, gli elementi di prova non contraddittori devono provenire da due parti indipendenti tra loro, dal venditore e dall'acquirente.

Nel terzo ed ultimo paragrafo della Documento di prassi in esame è stato evidenziato che la presunzione dell'avvenuto trasporto intracomunitario può essere superata dalle Autorità fiscali dei Paesi UE in diverse ipotesi, ovvero:

- allorquando l'Amministrazione finanziaria viene in possesso di elementi che dimostrino che il trasporto intracomunitario non si è effettivamente realizzato;
- allorquando l'Amministrazione finanziaria dimostri che uno o più tra i documenti obbligatoriamente richiesti ai fini della presunzione e forniti come mezzi di prova contengono informazioni non corrette o addirittura false.

In tali casi comunque, rileva l'Agenzia delle Entrate, il contribuente conserva la possibilità di dimostrare con altri elementi oggettivi di prova che l'operazione sia realmente avvenuta.

L'articolo 45-bis in commento, infatti, conclude l'Amministrazione fiscale, non preclude agli Stati membri l'applicazione di norme o prassi nazionali ulteriori in materia di prova delle cessioni intracomunitarie, eventualmente più flessibili della presunzione prevista dal Regolamento IVA.

**Riscossione - Modello F24 – Ridenominazione dei codici tributo utilizzati per il versamento dell'imposta sul valore degli immobili situati all'estero e dell'imposta sul valore delle attività finanziarie detenute all'estero – art. 19, commi da 13 a 23 del D.L. n. 201/2011.**

Con Risoluzione n. 26/E del 21 maggio 2020, l'Agenzia delle Entrate ha disposto la ridenominazione dei codici tributo utilizzati per il versamento dell'imposta sul valore degli immobili situati all'estero e dell'imposta sul valore delle attività finanziarie detenute all'estero, di cui all'articolo 19 del D.L. n. 201/2011,



Ciò in quanto l'art. 1, comma 710, della L. n. 160/2019 ha ampliato la platea dei soggetti passivi ai quali viene applicata l'imposta sul valore degli immobili situati all'estero (IVIE), di cui all'art. 19, comma 13, del D.L. n. 210/2011 e l'imposta sul valore dei prodotti finanziari, dei conti correnti e dei libretti di risparmio detenuti all'estero (IVAFE), di cui al comma 18 del medesimo articolo 19 del D.L. n. 201/2011.

Il successivo comma 711 dell'articolo 1 della L. n. 160/2019 ha, invece, previsto che le disposizioni di cui al predetto comma 710 si applicano a decorrere dal 2020.

Con la Risoluzione in esame, quindi, l'Agenzia delle Entrate ha reso noto che i versamenti delle sopra citate imposte sono effettuati con i codici tributo già istituiti con le Risoluzioni n.54/E del 7 giugno 2012 e n. 27/E del 19 aprile 2013, così ridenominati:

- “4041” denominato “Imposta sul valore degli immobili situati all'estero, a qualsiasi uso destinati da soggetti residenti nel territorio dello Stato - art. 19, c. 13, DL n. 201/2011 e succ. modif. - SALDO”;
- “4042” denominato “Imposta sul valore degli immobili situati all'estero, a qualsiasi uso destinato da soggetti residenti nel territorio dello Stato - art. 19, c. 13, DL n. 201/2011 e succ. modif. - Società fiduciarie – SALDO”;
- “4044” denominato “Imposta sul valore degli immobili situati all'estero, a qualsiasi uso destinati da soggetti residenti nel territorio dello Stato - art. 19, c. 13, DL n. 201/2011 e succ. modif. – ACCONTO PRIMA RATA”;
- “4045” denominato “Imposta sul valore degli immobili situati all'estero, a qualsiasi uso destinati da soggetti residenti nel territorio dello Stato - art. 19, c. 13, DL n. 201/2011 e succ. modif. - ACCONTO SECONDA RATA O IN UNICA SOLUZIONE”;
- “4046” denominato “Imposta sul valore degli immobili situati all'estero, a qualsiasi uso destinati da soggetti residenti nel territorio dello Stato - art. 19, c. 13, DL n. 201/2011 e succ. modif. - Società fiduciarie – ACCONTO”;
- “4043” denominato “Imposta sul valore delle attività finanziarie detenute all'estero da soggetti residenti nel territorio dello Stato - art. 19, c. 18, DL n. 201/2011 e succ. modif. – SALDO”;
- “4047” denominato “Imposta sul valore delle attività finanziarie detenute all'estero da soggetti residenti nel territorio dello Stato - art. 19, c. 18, DL n. 201/2011 e succ. modif. – ACCONTO PRIMA RATA”;



- “4048” denominato “Imposta sul valore delle attività finanziarie detenute all'estero da soggetti residenti nel territorio dello Stato - art. 19, c. 18, DL n. 201/2011 e succ. modif. – ACCONTO SECONDA RATA O IN UNICA SOLUZIONE”.

**IMU – Modalità di versamento dell'imposta municipale propria - art 1, commi da 739 a 738, della L. n. 160/2019. Modalità di trattenimento e riversamento del contributo – art 10, comma 5, del D.L. n. 504/92**

Con Provvedimento 26 maggio 2020, n. prot. 214429/2020, pubblicato sul sito *internet* dell'Agenzia delle Entrate il 27 maggio 2020, l'Agenzia delle Entrate ha stabilito le modalità di versamento dell'imposta municipale propria di cui all'art. 1, commi da 739 a 783, della L. n. 160/2019.

In particolare, il punto 1.1. ha previsto che i versamenti dell'imposta municipale propria, nonché dei relativi interessi e sanzioni, sono eseguiti con le modalità di cui al capo III del D. Lgs. n. 241/1997, utilizzando il modello F24.

Il successivo punto 1.2. ha disposto che, ai sensi dell'articolo 37, comma 49 del D.L. n. 223/2006, i soggetti titolari di partita IVA sono tenuti ad effettuare i versamenti esclusivamente con modalità telematiche.

Nel punto 3 l'Agenzia delle Entrate ha fatto espresso rinvio ad una successiva Risoluzione con cui saranno impartite le istruzioni da seguire nella compilazione del modello F24.

Con il medesimo Provvedimento sono state infine definite le modalità di trattenimento e riversamento del contributo di cui all'articolo 10, comma 5, del D.L. n. 504/92.

**IRAP - Versamento dell'imposta regionale sulle attività produttive - articolo 24 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 – Soggetti con esercizio non coincidente con l'anno solare**

Con Risoluzione n. 28 del 29 maggio 2020, l'Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in merito all'applicazione dell'articolo 24 del D.L. n. 34/2020,



con specifico riferimento ai soggetti che esercitano la propria attività in periodi d'imposta non coincidenti con l'anno solare.

A riguardo, l'Amministrazione finanziaria ha preliminarmente ricordato che l'articolo 24, comma 1, del D.L. n. 34/2020 ha previsto la non debenza:

- del versamento del saldo dell'imposta regionale sulle attività produttive relativa al periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2019;
- del versamento della prima rata dell'acconto dell'imposta regionale sulle attività produttive relativa al periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019, nella misura prevista dall'articolo 17, comma 3, del D.P.R. n. 435/2001, ovvero dall'articolo 58 del D.L. n. 124/2019; l'importo di tale versamento è comunque escluso dal calcolo dell'imposta da versare a saldo per lo stesso periodo d'imposta.

Pertanto, ha sintetizzato l'Agenzia delle Entrate, in tema di IRAP:

- a) il saldo relativo al periodo d'imposta 2019 non è dovuto. È invece dovuto il relativo acconto, suddiviso nelle rate legislativamente previste;
- b) l'acconto per il periodo d'imposta 2020 è dovuto al netto della prima rata, ossia costituiscono oggetto di versamento soltanto la seconda rata dell'acconto e il saldo;
- c) le disposizioni in commento hanno applicazione generalizzata, con esclusione dei soli soggetti espressamente individuati.

L'Agenzia delle Entrate ha precisato che, fatte salve eventuali modifiche in sede di conversione in legge del D.L. n. 34, la disposizione in esame esplica i propri effetti anche con riferimento a tutti i soggetti per i quali il periodo d'imposta non coincide con l'anno solare (esercizi c.d. "a cavallo"), ferme restando le peculiarità legate a tale situazione ed ai relativi termini di versamento.

Infatti, ai sensi dell'art. 17 del D.P.R. n. 435/2001:

- per i contribuenti con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare, il versamento sub a) deve avvenire entro il 30 giugno e quello sub b) entro il medesimo termine (prima rata dell'acconto) ovvero entro il 30 novembre (seconda rata dell'acconto). In altri termini, questi soggetti non sono tenuti ad effettuare i versamenti di giugno 2020;



- per i contribuenti con periodo d'imposta non coincidente con l'anno solare, invece, i versamenti devono avvenire entro l'ultimo giorno del sesto mese successivo a quello di chiusura del periodo d'imposta (saldo periodo precedente e prima rata dell'acconto) ed entro l'ultimo giorno dell'undicesimo mese dello stesso periodo d'imposta (seconda rata dell'acconto).

**Istruzioni per il versamento, tramite i modelli “F24” e “F24 Enti pubblici”, dell'imposta municipale propria (IMU), di cui all'articolo 1, commi da 739 a 783, della legge n. 160/2019. Istituzione del codice tributo per il versamento, tramite modello F24, dell'IMU relativa ai fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita di cui all'articolo 1, comma 751, della legge n. 160/2019**

Con Risoluzione n. 29/E del 29 maggio 2020, l'Agenzia delle Entrate, richiamando il su esaminato provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate prot. n. 214429 del 26 maggio 2020, con cui sono state disciplinate, tra l'altro, le modalità di versamento dell'IMU, ha disposto che il versamento dell'IMU tramite il modello F24 è effettuato utilizzando i codici tributo già istituiti con le risoluzioni n. 35/E del 12 aprile 2012 e n. 33/E del 21 maggio 2013, di seguito elencati:

- “3912” denominato: “IMU - imposta municipale propria su abitazione principale e relative pertinenze - COMUNE”;
- “3913” denominato “IMU - imposta municipale propria per fabbricati rurali ad uso strumentale - COMUNE”;
- “3914” denominato: “IMU - imposta municipale propria per i terreni – COMUNE”;
- “3916” denominato: “IMU - imposta municipale propria per le aree fabbricabili - COMUNE”;
- “3918” denominato: “IMU - imposta municipale propria per gli altri fabbricati – COMUNE”;
- “3923” denominato “IMU - imposta municipale propria – INTERESSI DA ACCERTAMENTO - COMUNE”;
- “3924” denominato “IMU - imposta municipale propria – SANZIONI DA ACCERTAMENTO - COMUNE”;
- “3925” denominato “IMU – imposta municipale propria per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D – STATO”;



- “3930” denominato “IMU – imposta municipale propria per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D – INCREMENTO COMUNE”.

Con la medesima Risoluzione è stato istituito il codice tributo per il versamento tramite il modello F24 dell’IMU relativa ai fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita, di cui all’articolo 1, comma 751, della L. n. 160/2019; trattasi del codice “3939” denominato “IMU - imposta municipale propria per i fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita - COMUNE”.

È stato, altresì, precisato che, in caso di ravvedimento, le sanzioni e gli interessi sono versati unitamente all’imposta dovuta.

In sede di compilazione del modello F24, i suddetti codici tributo sono esposti nella sezione “IMU E ALTRI TRIBUTI LOCALI”, in corrispondenza delle somme indicate esclusivamente nella colonna “*importi a debito versati*”.

Con riferimento al campo “*Anno di riferimento*”, andrà indicato l’anno d’imposta a cui si riferisce il pagamento, nel formato “AAAA”.

La Risoluzione in esame conferma, infine, i codici tributo, istituiti con le risoluzioni n. 53/E del 5 giugno 2012 e n. 33/E del 21 maggio 2013, per i versamenti dell’IMU da effettuare tramite il modello F24 EP.

In caso di ravvedimento, le sanzioni e gli interessi sono versati unitamente all’imposta dovuta.

In sede di compilazione del modello F24 EP, i suddetti codici tributo sono esposti nella sezione “IMU” (valore G), in corrispondenza delle somme indicate esclusivamente nella colonna “*importi a debito versati*”.

Infine, è stato precisato che per gli anni d’imposta fino al 2019, da specificare nell’apposito campo “*Anno di riferimento*” dei modelli F24 e F24 EP:

- i versamenti dell’IMU sono effettuati utilizzando i codici tributo istituiti con le risoluzioni n. 35/E del 12 aprile 2012, n. 53/E del 5 giugno 2012 e n. 33/E del 21 maggio 2013;
- i versamenti della TASI di cui all’articolo 1, comma 639, della L. n. 147/2013, sono effettuati utilizzando i codici tributo istituiti con le risoluzioni n. 46/E e 47/E del 24 aprile 2014.

